



*Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei beneficiari di aiuti in regime generale “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, indicati nella dichiarazione Modello IRAP 2019, per i quali è stata rifiutata la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti per superamento dell'importo complessivo concedibile*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

**dispone**

### **1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente**

1.1 L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (di seguito Registro), per il superamento dell'importo complessivo concedibile nei tre esercizi finanziari di riferimento, degli aiuti individuali in regime *de minimis*, indicati nella sezione “aiuti di Stato” della dichiarazione IRAP presentata per il periodo di imposta 2018 (quadro IS del Modello IRAP 2019).

L'Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni di cui al punto 1.2, per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l'anomalia rilevata.

1.2 Dati contenuti nelle comunicazioni di cui al punto 1.1:

- a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta;
- c) data e protocollo telematico della dichiarazione IRAP 2019;

- d) aiuti di Stato *de minimis* relativi al periodo d'imposta 2018, indicati nella dichiarazione IRAP 2019, per cui non è stato possibile procedere alla registrazione nel Registro;
- e) dati relativi all'impresa unica, dichiarati nel rigo IS202 della dichiarazione IRAP, utilizzati per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della normativa unionale in materia di cumulo di aiuti *de minimis*;
- f) Visura Aiuti *de minimis* rilasciata dal Registro.

## **2. *Modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni***

- 2.1 L'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti – comunicato ai sensi dell'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l'invio è effettuato per posta ordinaria.
- 2.2 La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall'interessato all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle entrate, denominata "Cassetto fiscale" nella sezione "L'Agenzia scrive" – "Comunicazioni relative all'invito alla *compliance*".

## **3. *Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti***

- 3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

## **4. *Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza***

- 4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici.

## **5. *Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l'anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse***

- 5.1 Qualora il superamento dell'importo complessivo concedibile, in relazione alla tipologia di aiuto *de minimis* pertinente, sia imputabile a errori di compilazione della sezione "aiuti di Stato" della dichiarazione IRAP 2019, il contribuente può regolarizzare la

propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. A seguito dell'avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato *de minimis* sono iscritti nel Registro nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

- 5.2 Qualora il superamento dell'importo complessivo concedibile, in relazione alla tipologia di aiuto *de minimis* pertinente, non sia imputabile a errori di compilazione della sezione "aiuti di Stato" di cui al punto 5.1, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l'aiuto *de minimis* illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
- 5.3 Con riferimento alle violazioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare della riduzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.

## **Motivazioni**

Con il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nel Registro degli aiuti *de minimis* indicati nella dichiarazione IRAP 2019, relativa al periodo di imposta 2018.

L'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera *b*), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro.

Il decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 ha definito i tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici.

L'Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali "automatici" e "semi-automatici" di cui all'articolo 10 del suddetto Regolamento provvedendo alla loro iscrizione massiva nel Registro sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell'apposita sezione "aiuti di Stato" delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Gli aiuti fiscali "automatici" e "semi-automatici" si intendono concessi e sono registrati nel Registro dall'Agenzia delle entrate nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

Per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di Soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell'aiuto individuale. Pertanto, gli obblighi di consultazione del Registro e di registrazione

dell'aiuto individuale sono assolti dall'Agenzia delle entrate in un momento successivo alla fruizione stessa.

In tali casi, per il calcolo del cumulo degli aiuti *de minimis*, il Registro utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale. L'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto *de minimis* determina l'illegittimità della fruizione.

Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, secondo le modalità indicate al punto 5, all'anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nel Registro degli aiuti *de minimis* indicati nel Modello IRAP 2019.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

## **Riferimenti normativi**

### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate*

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articoli 57,62,66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71 comma 3, lettera *a*); e articolo 73, comma 4);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

### *Disciplina normativa di riferimento*

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni – Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera *q*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle

imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

- Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187;
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni – Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;
- Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e successive modificazioni;
- Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive integrazioni e modificazioni – Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (articolo 52 come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n.115 “Registro nazionale degli aiuti di Stato”);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”;
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 – Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

- Decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 recante la definizione dei tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 22 novembre 2021

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

*Firmato digitalmente*